



COMUNE DI GORLA MAGGIORE

UFFICIO SEGRETERIA

(Provincia di Varese)

P.zza Martiri della Libertà, 19 - 21050

Tel. 0331-617121 fax 0331-618186 e-mail: segreteria@comunegorlamaggiore.it

DELIBERAZIONE N. 53

DEL 11/07/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "GORLA MAGGIORE" - AGGIORNAMENTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AL 31/12/2023

L'anno **duemilaventiquattro** addi **undici** del mese di **luglio** alle ore diciannove, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco	Si
2. GRAZIOLI RENATO - Assessore	Si
3. MACCHI ANNALISA - Assessore	Si
4. LANDONIO SILVIO - Assessore	Si
5. MONTINI CINZIA - Assessore	Si
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ZAPPAMIGLIO PIETRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 53 del 11/07/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA "GORLA MAGGIORE" - AGGIORNAMENTO DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AL 31/12/2023

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 11 bis del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, così come introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 126/2014, ha previsto la redazione da parte degli enti locali di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4;

Visto il Titolo 1° del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, quale normativa di riferimento per tutti gli enti locali;

Visto inoltre il Decreto Ministeriale 11 agosto 2017, di aggiornamento degli allegati del D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che:

- il principio contabile sopracitato (allegato n. 4/4) prevede, in particolare al punto 3.1, tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, l'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi:
 - a) uno concernente gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione delle definizioni fornite dal principio medesimo;
 - b) l'altro concernente gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, potendosi escludere alcuni enti e società sulla base dell'irrilevanza o dell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento secondo quanto disposto dal principio medesimo;
- il citato principio prevede che i suddetti elenchi siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e siano aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;

Rilevato che la formulazione del principio applicato del bilancio consolidato prevede che facciano parte del Gruppo Amministrazione Pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate, secondo le seguenti definizioni:

1. Organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011 (*"Si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica"*), in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2. Enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
3. Enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
4. Società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 11-quater, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.
5. Società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 11-quinquies, del D.Lgs. 118/2011, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica

affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Considerato che il citato principio applicato del bilancio consolidato prevede che gli enti e le società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) **Irrilevanza**, quando cioè il bilancio della componente del Gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;

Richiamata a tal proposito la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 24/08/2023 di approvazione dello schema di Bilancio Consolidato - Esercizio 2022, corredata dalla relazione sulla gestione e comprendente la nota integrativa;

Richiamata in oltre la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 28/09/2023 di approvazione del Bilancio Consolidato – Esercizio 2022;

Richiamata altresì la relazione dell'organo di revisione al bilancio consolidato dell'esercizio 2022 (verbale n. 19/2023);

Visto l'elenco degli enti, aziende e società partecipate (anche in senso lato) dal Comune di Gorla Maggiore, esaminato lo stesso ed individuato, sulla base dei criteri stabiliti al punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Gorla Maggiore, alla data del 31/12/2023, come di seguito definito:

ELENCO "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GORLA MAGGIORE":		
PARTECIPAZIONI DIRETTE:		
Denominazione	Quota di partecipazione	Tipologia
ALFA SRL e sue indirette	0,45477%	Società partecipata
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	14,28%	Strumentale partecipata
FONDAZIONE TORRE COLOMBERA	-----	Ente strumentale partecipato
GORLA SERVIZI SRL	100,00%	Ente strumentale controllato

Dato atto che la società *Prealpi Servizi srl in liquidazione*, società partecipata indiretta, non viene inserita nel GAP e nel perimetro di consolidamento in quanto non controllata, non affidataria di servizi per il Comune e partecipata per una quota inferiore al 20% (come da principio contabile 4/4, punto 2., società partecipate punto 3.2 non quotata);

Richiamate le precedenti deliberazioni:

- di Giunta Comunale n. 59 del 06/07/2023, tramite la quale si procedeva ad aggiornare il gruppo di amministrazione, in base ai dati in possesso alla data del 31/12/2022, al fine di rideterminare la soglia di rilevanza e definire quindi il perimetro di consolidamento per la redazione del Bilancio Consolidato (esercizio 2022);
- di Giunta Comunale n. 110 del 12/12/2023, tramite la quale si procedeva ad aggiornare il gruppo di amministrazione, in base ai dati in possesso alla data del 31/12/2022;

Ritenuto necessario aggiornare i dati con i bilanci delle società al 31/12/2023, rideterminando la soglia di rilevanza;

Considerato che, ai fini della verifica per l'individuazione degli enti, aziende e società componenti del Gruppo da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, occorre determinare la soglia di rilevanza relativa ai tre parametri indicati nella lettera a) del punto 3.1 del richiamato principio contabile, che, nel caso del Comune di Gorla Maggiore, sulla base dei valori desunti dal Conto economico e dallo Stato Patrimoniale al 31.12.2023 approvati con deliberazione del C.C. n. 13 del 27.04.2023, risulta essere:

Comune di GORLA MAGGIORE		Soglia di rilevanza (3% dei valori del Comune)
Totale dell'attivo	111.016.938,35 €	3.330.508,15 €
Patrimonio netto	108.445.791,80 €	3.253.373,75 €

Totale ricavi caratteristici	4.238.214,08 €	127.146,42 €
------------------------------	----------------	--------------

Rilevato che, al fine della definizione del perimetro di consolidamento, ai sensi di quanto previsto dal principio contabile concernente il bilancio consolidato Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- la società Alfa srl viene presa in considerazione in quanto la quota di partecipazione, pur essendo inferiore al 1%, rientra tra le fattispecie di società che svolge servizio idrico integrato quale può configurarsi un'autorità d'ambito (ATO), oltre ad essere una società *in-house*;
- la Fondazione Torre Colombera non viene inserita nell'area di consolidamento, dal momento che nessuno dei parametri supera il 3% della soglia di rilevanza;

Dato atto che nella tabella sotto riportata, vengono definite le società rientranti nell'area di consolidamento in quanto, almeno per un parametro, l'incidenza dei valori di bilancio riferiti al totale dell'attivo, al patrimonio netto ed ai ricavi caratteristici hanno una soglia di rilevanza superiore al 3% rispetto a quella del Comune di Gorla Maggiore:

ELENCO "AREA DI CONSOLIDAMENTO" COMUNE DI GORLA MAGGIORE		
PARTECIPAZIONI DIRETTE:		
Denominazione	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
ALFA SRL (dati 2022)	Si	Totale Attivo 384.954.637 € Patrimonio netto 106.040.073 € Totale Ricavi caratteristici 128.070.040 € Rientra nel gruppo in quanto tutti i parametri superano il 3%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	Si	Totale Attivo 2.703.491 € Patrimonio netto 53.383 € Totale Ricavi caratteristici 5.621.010 € Rientra nel gruppo in quanto un parametro (ricavi caratteristici) supera il 3%
FONDAZIONE TORRE COLOMBERA (dati 2022)	No	Totale Attivo 116.713 € Patrimonio netto 115.956 € Totale Ricavi caratteristici 1 € Non rientra nel gruppo in quanto nessun parametro supera il 3%
GORLA SERVIZI SRL (dati 2022)	Si	Totale Attivo 304.152 € Patrimonio netto 123.320 € Totale Ricavi caratteristici 544.420 € Rientra nel gruppo in quanto ente controllato e comunque un parametro (ricavi caratteristici) supera il 3%

Ritenuto pertanto di individuare l'area di consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Gorla Maggiore, composta dai seguenti enti: COMUNE DI GORLA MAGGIORE; ALFA SRL; AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA; GORLA SERVIZI SRL;

Preso atto che, con riferimento al principio contabile applicato, concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), in particolare al punto 3.1 (*individuazione degli enti da considerare*), così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, l'unico ente con una soglia di rilevanza inferiore al 3% dei parametri comunali è l'ente strumentale partecipato Fondazione Torre Colombera;

Dato atto, altresì, che viene rispettato il principio enunciato al punto indicato, il quale prevede che la valutazione di irrilevanza deve essere formulata anche con riferimento all'insieme degli enti e società ritenuti scarsamente significativi (la sommatoria delle % dei bilanci irrilevanti deve avere un'incidenza inferiore al 10% rispetto ai parametri patrimoniali, economici e finanziari della capogruppo), in quanto risulta un unico ente partecipato escluso dal GAP con parametri inferiori al 3%.

Visto l'articolo 48 del citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di C.C. n. 26 del 27.07.2023 di approvazione del DUP 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 12.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.2024 di approvazione del rendiconto 2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 12.12.2023 di approvazione del PEG - assegnazione delle risorse per gli esercizi 2024/2026;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai sensi dei criteri stabiliti al punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Gorla Maggiore" così come sotto riportato:

<i>ELENCO "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI GORLA MAGGIORE":</i>		
<i>PARTECIPAZIONI DIRETTE:</i>		
Denominazione	Quota di partecipazione	Tipologia
ALFA SRL e sue indirette	0,45477%	Società partecipata
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	14,28%	Strumentale partecipata
FONDAZIONE TORRE COLOMBERA	----	Ente strumentale partecipato
GORLA SERVIZI SRL	100,00%	Ente strumentale controllato

- 3) di approvare l'elenco degli enti, aziende e società componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Gorla Maggiore" compresi nel bilancio consolidato così come sotto riportato:

ELENCO "AREA DI CONSOLIDAMENTO" COMUNE DI GORLA MAGGIORE		
PARTECIPAZIONI DIRETTE:		
Denominazione	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
ALFA SRL (dati 2022)	Si	Totale Attivo 384.954.637 € Patrimonio netto 106.040.073 € Totale Ricavi caratteristici 128.070.040 € Rientra nel gruppo in quanto tutti i parametri superano il 3%
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA	Si	Totale Attivo 2.703.491 € Patrimonio netto 53.383 € Totale Ricavi caratteristici 5.621.010 € Rientra nel gruppo in quanto un parametro (ricavi caratteristici) supera il 3%
FONDAZIONE TORRE COLOMBERA (dati 2022)	No	Totale Attivo 116.713 € Patrimonio netto 115.956 € Totale Ricavi caratteristici 1 € Non rientra nel gruppo in quanto nessun parametro supera il 3%
GORLA SERVIZI SRL (dati 2022)	Si	Totale Attivo 304.152 € Patrimonio netto 123.320 € Totale Ricavi caratteristici 544.420 € Rientra nel gruppo in quanto ente controllato e comunque un parametro (ricavi caratteristici) supera il 3%

- 4) di comunicare agli enti e società interessate le variazioni risultanti dalla presente deliberazione rispetto ai contenuti della precedente deliberazione di G.C. n. 110 del 12/12/2023;
- 5) di attribuire la responsabilità del procedimento di redazione del Bilancio Consolidato al Settore Economico Finanziario;
- 6) di comunicare la presente ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Successivamente, a seguito di votazione unanime, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

MM/DP

Delibera di G.C. n. 53 del 11/07/2024

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
ZAPPAMIGLIO PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)
PASQUALE PEDACE